

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 gennaio 2026, in Roma,

tra

l'AGENS,

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE,

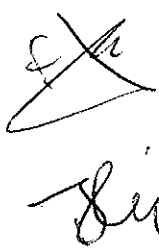
premesso che:



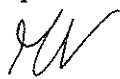
- il contratto di apprendistato di alta formazione è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 ha definito, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015, rimette agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la disciplina del contratto di apprendistato;
- il settore del trasporto ferroviario, anche per effetto dei significativi investimenti previsti dal PNRR, è attraversato da rilevanti processi di trasformazione ed innovazione, da cui deriva l'esigenza di accelerare l'acquisizione delle nuove competenze professionali utili ad accompagnare l'evoluzione industriale in atto;
- anche per le finalità di cui sopra, con il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 le parti hanno condiviso la volontà di adottare strumenti di integrazione, in un sistema duale, di formazione e lavoro, prevedendo la definizione di specifiche intese per l'accesso al contratto di apprendistato di alta formazione;
- in attuazione dell'art. 22 del CCNL Mobilità/Area AF, con il presente accordo le parti intendono definire la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione al fine, da un lato, di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani nel settore del trasporto ferroviario e, dall'altro, di sostenere i processi di innovazione industriale in atto tramite l'acquisizione di elevate professionalità e nuove competenze specialistiche,



si conviene quanto segue:



Disciplina generale

1. Sono destinatari del contratto di apprendistato di alta formazione gli studenti di età compresa tra i 18 anni e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età, iscritti a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari o di master post laurea. 
2. Il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al precedente punto 1 è avviato nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. del 12 ottobre 2015 e dalle regolamentazioni regionali, ove esistenti. In particolare, il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, dal D.M. del 12 ottobre 2015 e dalla regolamentazione regionale, ove esistente.
3. Il contratto di apprendistato di alta formazione deve essere stipulato in forma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale), la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale e il titolo di studio conseguibile al termine dell'apprendistato stesso.
4. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro nel rispetto dei requisiti e dei contenuti previsti dal D.M. 12 ottobre 2015 e della regolamentazione regionale, ove esistente. 
5. La durata del contratto di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi, definita nel protocollo con l'istituzione formativa.
6. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici eventualmente previsti per l'applicazione di specifici istituti contrattuali e di legge.

Formazione dell'apprendista

7. La formazione da erogare all'apprendista si distingue in formazione interna, svolta in azienda, e formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti nell'impresa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 12 ottobre 2015, la formazione esterna all'azienda non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario. 

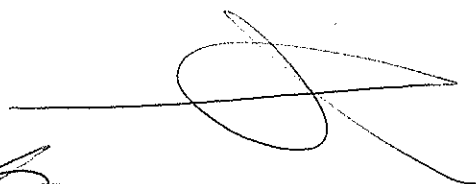
Con riferimento alla formazione interna svolta in azienda, la stessa è pari alla differenza tra le ore destinate alle lezioni frontali previste dal percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna all'azienda. 

JB

du

tu







8. L'apprendista è assistito da un tutor formativo indicato dall'istituzione formativa e da un tutor aziendale individuato dal datore di lavoro con livello di inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista, indicati nel piano formativo individuale.

In particolare, il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

9. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. A tal fine, durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo, il tutor formativo e il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del periodo di apprendistato di alta formazione.



Trattamento economico e normativo

10. Il lavoratore sarà inquadrato, per tutta la durata del contratto di apprendistato di alta formazione, al livello professionale B, posizione retributiva B2, figura professionale Specialista Tecnico Amministrativo, di cui all'art. 26 del CCNL Mobilità/Area AF.

11. Con riferimento al trattamento economico, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella dovuta.



12. Fermo restando quanto precisato al precedente punto 11, per l'attività lavorativa svolta al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione corrispondente al livello di inquadramento/posizione retributiva di cui al punto 10, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente svolte in azienda indicate nel piano formativo individuale.



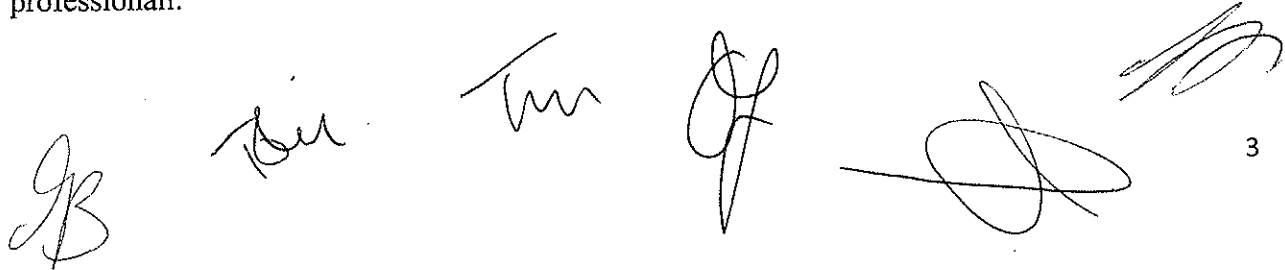
13. Al termine del contratto di apprendistato di alta formazione, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, l'intero periodo di apprendistato di alta formazione è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

14. In ragione dell'integrazione tra formazione e lavoro che caratterizza il contratto di apprendistato di alta formazione, ai lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale non si applicano le facilitazioni per i lavoratori studenti di cui all'art. 39 del CCNL Mobilità/Area AF.



Disposizioni finali

15. Con riferimento alle figure professionali per le quali può essere stipulato il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al presente accordo, le parti stipulanti, ovvero le parti a livello aziendale, in relazione alle esigenze produttive, potranno individuare ulteriori figure professionali.



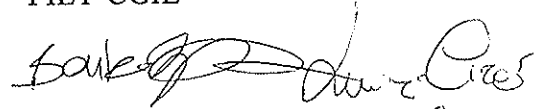
16. Con riferimento agli ulteriori percorsi formativi definiti agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti stipulanti il presente accordo potranno definire le relative discipline e modalità di utilizzo.

Roma, 13 gennaio 2026

AGENS



FILT-CGIL



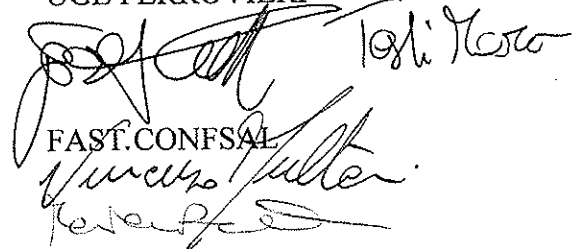
FIT-CISL



UILTRASPORTI



UGL FERROVIERI



FAST.CONFSAL



ORSA FERROVIE

